



COMUNE DI OSTRA VETERE

Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 del 29-04-16

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." - ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 21:00, nel salone "Peverini" della residenza municipale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello nominale risultano:

MEME' LUCA	P	ROTATORI MARTINA	P
MANONI MANUEL	P	CAMPOLUCCI ANTONELLA	P
BROCANELLI LUIGINA	P	CODIAS GIUSEPPINA	P
BRUNETTI GIACOMO	P	MARINI LUCA	P

presenti n. 8 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor MEME' LUCA in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario Conti Dott. Claudia. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-05-16.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conti Dott. Claudia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-04-16

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

[] perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conti Dott. Claudia

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." - ANNO 2016.

PROPOSTA DI DELIBERA

IL RESPONSABILE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014), che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, di cui uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro connesso all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'articolo 1, comma 703 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATO l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell'Imposta Municipale propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

RICHIAMATI altresì:

- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012", convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di stabilità 2013";
- il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria", convertito con L. 6 giugno 2013, n. 64;
- il D.L. 21 maggio 2013, n. 54 "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo", convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n. 85;

- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), in particolare l’articolo 1 commi dal 707 al 728;
- il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, concernente: “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68;

VISTO l’art. 8, comma 1 del D.Lgs n. 23/2011, il quale stabilisce che l’imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto dall’art. 9, comma 9, dello stesso D.Lgs. n. 23/2011;

VISTO l’art. 9 del medesimo D.Lgs. n. 23/2011 il quale definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI, inoltre, i commi da 707 a 721 dell’art. 1 della L. 147/2013, i quali hanno stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014:

- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale, e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l’esclusione dal tributo, altresì, delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui

- all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RILEVATO che:

- l'imposta municipale propria ha come presupposto il possesso di immobili esclusa, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per abitazione principale deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati in D/5;
- 55 per la categoria C/1;
- al reddito dominicale dei terreni agricoli iscritti in Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, viene applicato un moltiplicatore pari a 135;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, pari allo 0,76%, in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota base dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2,

del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

DATO ATTO CHE:

- i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili inclusi i terreni e le aree fabbricabili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria ed il concessionario di aree demaniali;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi **sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;**
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- ai sensi dell'art. 1, comma 708, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, ha chiarito che, in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *"comune,...., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione"* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *"il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento"*;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso e che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale (art. 13, comma 3, lettera Oa del D.L. 6 novembre 2011 n. 201, inserito dall'art. 1, comma 10, let. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208)l- ;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito per l'ente, alla quale il legislatore farà fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001", così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 488 ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002", in base al quale "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATO altresì l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), in base la quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^a gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come risultante dalla legge di conversione 22 Dicembre 2011, n. 214, in forza del quale "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

RICHIAMATO l'art. 13, comma 13-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come risultante dalla legge di conversione 22 Dicembre 2011, n. 214, inserito dall'art. 4, comma 5, lettera l) del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44 e successivamente sostituito dall'art. 10, comma 4, lettera b) del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, in forza del quale "A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero

dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/20174 del 21/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 commi 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nonché dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'organo competente alla deliberazione delle aliquote dell'imposta municipale propria è il Consiglio Comunale;

RICORDATO che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

RITENUTO opportuno, tenendo conto della simulazioni di gettito necessarie a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, proporre al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 nei termini si seguito indicati:

- **ALIQUOTA 4,00 per mille**
per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative

pertinenze;

- **ALIQUOTA 8,1 per mille**
per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree edificabili;
- **ALIQUOTA 7,6 per mille**
per i terreni.

Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 (duecento) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTO il Decreto del Sindaco di Ostra n. 4 del 27.02.2015 ad oggetto: "Decreto di nomina responsabile ufficio associato settore: Patrimonio, Entrate, Segreteria e servizi alla persona";

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 19/03/2015 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC) – Nomina funzionario responsabile";

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2015, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 14 dell'11.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Ostra Vetere, esecutive ai sensi di legge;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 l'ente si trova in esercizio provvisorio;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 2 del 14.01.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata, l'assegnazione provvisoria del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio finanziario 2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

SI PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016 (Allegato "A"):
 - **ALIQUOTA 4,00 per mille**
per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
 - **ALIQUOTA 8,1 per mille**

per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree edificabili;

- **ALiquota 7,6 per mille**
per i terreni.

- 3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016:
 - a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 (duecento) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al "Regolamento IUC modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 30.03.2015;
- 6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
- 7) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- 8) di dichiarare immediatamente eseguibile il seguente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'assessore Brocanelli illustra il punto e le novità apportate dalla finanziaria. Informa che le aliquote sono rimaste quelle dello scorso anno.
Il consigliere Codias annuncia il proprio voto contrario pur comunicando di essere entusiasta del provvedimento legislativo.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio, la registrazione integrale della discussione viene riprodotta su supporto CD, consegnato in copia ai capigruppo consiliari e conservata agli atti presso l'ufficio di segreteria comunale;

CON VOTI

FAVOREVOLI 6
ASTENUTI 0
CONTRARI 2 (Marini e Codias)

DELIBERA

- di approvare la proposta sopra riportata concernente l'oggetto.

E, vista l'urgenza, con apposita e separata votazione dal seguente esito:

FAVOREVOLI 6
ASTENUTI 0
CONTRARI 2 (Marini e Codias)

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MEME' LUCA

Il Segretario Comunale
Conti Dott. Claudia

